



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Alberto	PAZZI	Presidente relatore
Dott. Massimo	DE PAOLI	Giudice
Dott. Francesco	CORTESI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3353/2007 R.G.  
promossa da:

**IL CASO.it**

, elettivamente domiciliata in CORSO  
DELLA REPUBBLICA 108 - FORLÌ, presso e nello studio  
dell'avv. LOZUPONE GIUSEPPE E. che la rappresenta e  
difende.

N.sent. 181/09  
 N.cron. 1574/09  
 N.rep. 390/09  
 OGGETTO:  
Contratti bancari  
 Sped.it 18-2-09  
 Dec.it 18-2-09  
 Pubbl.it 3.3.09

Dep.min. 18.2.09  
 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
 Dott. RITA SPADA

ATTRICE

contro

**CASSA DI RISPARMIO**  
p.zza n. p.iva  
domiciliata in PIAZZA  
nello studio dell'avv.  
rappresenta e difende.

**SPA**, con sede in  
, elettivamente  
, 6 , presso e  
(st. ) che la

CONVENUTA

in punto a:



"146231 - Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest.,servizi accessori,fondi di invest., gestione collettiva del risparmio,gestione accentrata di strumenti finan.,vendita di prodotti finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di borsa)"

### CONCLUSIONI

**Il procuratore dell'attore chiede e conclude:**

“Voglia il Tribunale di Forlì

In via principale:

dichiarare nulli ex art. 1418 c.c., i contratti di acquisto conclusi dall'attrice presso la Banca convenuta come analiticamente ricavabile dal doc.ti 3 - 4 - 5 relativi ai titoli obbligazionari oggetto di causa, per un controvalore di € 31.077,12 complessivi e condannare conseguentemente la banca convenuta alla restituzione del detto importo;

**IL CASO.it**

in via subordinata:

annullare per vizio del consenso per errore e/o dolo i citati contratti di acquisto, condannando la banca convenuta alla restituzione del detto importo di € 31.077,12 complessivi;

In via ulteriormente subordinata:

risolvere per grave inadempimento i citati contratti di acquisto condannando la banca convenuta al pagamento dell'importo dell'acquisto dei titoli obbligazionari oggetto di causa pari ad € 31.077,12 complessivi;

Ancora in via ulteriormente subordinata:

accertare e dichiarare il comportamento colpevolmente





negligente sia contrattuale che precontrattuale della Banca convenuta nell'ambito dell'acquisto dei titoli obbligazionari di cui in narrativa e la responsabilità per la perdita dell'investimento, condannando la banca convenuta la risarcimento dei danni a favore dell'attrice nella misura di € 31.077,12 complessivi.

In tutte le ipotesi, con rivalutazione della somma liquidata dalla data di sottoscrizione del contratto, nonché con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

### **IL CASO.it**

In via istruttoria:

qui integralmente richiamata la documentazione prodotta e ferma restando la dedotta inammissibilità delle prove avversarie, ritiene questa difesa che nessun atto istruttorio appaia necessario stante l'ampia produzione documentale agli atti suscettibile di ritenere adeguatamente illustrato ogni profilo di causa. Qualora l'Ill.mo Collegio dovesse, tuttavia, ritenere di ammettere le prove avversarie sin d'ora si chiede in via istruttoria a riprova della veridicità delle circostanze di fatto poste a sostegno delle domande giudiziali rivolte nei confronti della banca convenuta, senza per questo voler invertire l'onere della prova gravante sulla parte convenuta ex art. 23 d. lgs. 58/98 ed in virtù dell'art. 2697 c.c., dunque solo nel caso di ammissione delle prove testimoniali introdotte da controparte, ammettersi prove sui capitoli di cui alla istanza di fissazione udienza in data 21/2/2008.

Segue in via istruttoria:



Si ribadisce in quanto non tardiva [cfr. art. 6, comma 2 lett. d) d. lgs. 5/03, secondo il quale nella detta memoria di replica l'attore può "depositare nuovi documenti e formulare nuove richieste istruttorie"], la istanza ex art. 210 c.p.c. affinché l'Ill.mo Collegio voglia ordinare alla convenuta di esibire o produrre in originale o in copia certificata conforme, la offering circular relativa ai titoli obbligazionari di cui è causa.

### **IL CASO.it**

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta istruttoria all'esito delle difese avversarie.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, comprese spese generali di studio, IVA e CPA come per legge."

### **Il procuratore del convenuto chiede e conclude:**

"Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:

In via preliminare, stante l'incompleta denominazione nella vocatio in ius della parte convenuta ex art. 163 c.p.c. (non è dato a sapere di che società trattasi), dichiararsi la nullità della citazione ovvero l'improcedibilità della presente causa;

Sempre in via preliminare, stante l'adesione della signora

alla Offerta Pubblica di Scambio Volontaria della Provincia di Buenos Aires, dichiararsi la nullità e/o improcedibilità del giudizio ex adverso promosso;

In via principale, rigettare integralmente le domande attoree in quanto prescritte e comunque infondate sia in fatto che in diritto;

In subordine, anche in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale, delle avverse



## Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.10.2007.

premessi:


- che in data 26.4.2000 aveva acquistato presso la Cassa di Risparmio s.p.a. obbligazioni emesse dalla Provincia di Buenos Aires per € 31.077,12;
- che tale operazione doveva ritenersi invalida, non essendo mai stato sottoscritto in precedenza un contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione degli ordini, e inadeguata per tipologia, oggetto e dimensioni;
- che la banca aveva portato a termine l'operazione in condizione di conflitto di interessi;
- che l'istituto di credito non aveva mai fornito alcuna informazione sulla rischiosità delle obbligazioni argentine;

### IL CASO.it

- che peraltro il suo consenso era stato dato per errore e carpito con dolo; - tanto premesso, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la Cassa di Risparmio s.p.a., con sede in , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, onde sentirla condannare, previa declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto, di annullamento del medesimo per errore o dolo ovvero, in subordine, di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, alla restituzione del capitale versato maggiorato degli interessi legali.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'istituto di credito convenuto il quale, dopo aver eccepito la parziale carenza di legittimazione attiva in capo a in quanto il dossier su cui erano stati depositati i titoli in questione era cointestato con , contestava nel merito la fondatezza delle avversarie asserzioni, di cui domandava l'integrale reiezione.

In particolare la Cassa di Risparmio s.p.a. spiegava che l'attrice non solo aveva espressamente chiesto di comprare bond argentini, ma aveva anche perfezionato l'operazione soltanto dopo aver ricevuto informazioni precise e



puntuali sulla natura dei titoli e sui rischi ad essi collegati, per quanto era possibile conoscere all' epoca.

### **IL CASO.it**

L' istituto convenuto inoltre rappresentava che la condotta tenuta dalle clienti, le quali a seguito del perfezionamento dell' operazione avevano incassato cedole per complessivi € 3.256,16, comportava una convalida di eventuali precedenti vizi negoziali.

La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all' udienza del 17 febbraio 2009 sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe.

Stante al complessità della controversia il Tribunale ha disposto, ai sensi dell' art. 16, 5° c., d. lgs. 17.1.2003 n. 5, che la sentenza fosse depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale.

### **Motivi della decisione**

Occorre innanzitutto disattendere l' eccezione di difetto di legittimazione attiva parziale sollevata dalla difesa di parte convenuta.

Il documento n. 9 prodotto da parte convenuta dimostra infatti che il dossier titoli in questione, pur essendo cointestato a \_\_\_\_\_, poteva essere amministrato in maniera disgiunta da entrambe le contitolari.

Tale cointestazione del rapporto con facoltà per ciascuna delle signore \_\_\_\_\_ di compiere operazioni separatamente fa sì che l' odierna attrice, quale contitolare del rapporto e creditore in solido del saldo del conto, ex art. 1854 c.c., possa ora pretendere l' intero dalla banca.

Non è possibile neppure aderire all' eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità sollevata dalla difesa di parte convenuta in relazione al fatto che la \_\_\_\_\_ abbia aderito all' offerta pubblica di scambio volontaria della Provincia di Buenos Aires.

### **IL CASO.it**

Invero, pur volendo prescindere dal tenore assolutamente generico dell' eccezione sollevata, la circostanza che l' investitore abbia aderito all' offerta pubblica di scambio non è indice di alcuna volontà di rinunciare agli eventuali diritti vantati nei confronti di chi viene ritenuto responsabile di quell' acquisto

e della conseguente perdita finanziaria (Tribunale Torre Annunziata 22.11.2006); per di più il semplice fatto di aver aderito all' offerta pubblica di scambio volontario delle obbligazioni argentine non importa di per sé la rinuncia a far valere eventuali azioni nei confronti della banca tramite la quale è stata eseguita la negoziazione dei titoli (Tribunale Mantova 15.11.2007).

### **IL CASO.it**

Pare incontroverso fra le parti il fatto che l' acquisto di titoli obbligazionari argentini sia avvenuto senza che in precedenza fosse stato concluso un contratto per la negoziazione, la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori mobiliari.

Risulta infatti documentato *per tabulas* che le parti perfezionarono per la prima volta un contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari solamente in data 30.7.2002, quando l' operazione incriminata era già stata portata a termine.

E' pacifico che in precedenza le parti non avessero concluso alcun accordo in tal senso fra loro, non adeguandosi a quanto previsto dai vari interventi legislativi che erano intervenuti in questa materia (l.n. 1/1991, d. lgs. 415/1996 e d. lgs. 58/1995).

Non riveste alcuna utilità sotto questo profilo il contratto riportante la data del 5.3.1990 (documento 9 di parte convenuta), il quale riguarda la mera apertura di un deposito per semplice custodia di titoli e valori e non attiene invece ad alcuna attività di negoziazione o, più in generale, alla prestazione di servizi di investimento.

### **IL CASO.it**

Cassa di Risparmio s.p.a. quindi trascurò di dare esecuzione all' art. 23, 1° c., T.U.F., a mente del quale il contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimento e accessori deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.

*Corazz*

Questa norma obbligava l' istituto di credito, prima di dar corso all' operazione in questione, a perfezionare per iscritto un contratto quadro con i clienti.

### **IL CASO.it**

La mancanza di un contratto quadro che regolasse il rapporto con l' istituto di credito ha comportato, in forza della disciplina appena richiamata, la nullità dell' acquisto di obbligazioni argentine, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito che fino ad ora si è espressa in proposito (Tribunale Firenze, 18 ottobre 2005; *"L' art. 23 d.lg. n. 58 del 1998, che prescrive ad substantiam il rispetto della forma scritta per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, commina espressamente la sanzione della nullità per il mancato rispetto di tale requisito formale"* Tribunale Torino, 30 maggio 2005; *"La nullità dei contratti di investimento è riscontrabile solo in difetto della forma scritta ex art. 23 t.u., forma che deve sussistere con riferimento al contratto quadro di negoziazione e di deposito titoli"* Tribunale Genova 2 agosto 2005; nello stesso senso si vedano Tribunale Milano 7 ottobre 2004, Tribunale Milano 25 luglio 2005 e 7 ottobre 2004).

Il dettato di cui all' art. 23 d.lg. n. 58/1998, a mente del quale il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, va infatti inteso come riferito al contratto quadro o "master agreement", che si traduce nel conferimento di un incarico gestorio e che quindi disciplina in via generale le modalità di espletamento dell' incarico, con la conseguenza che i distinti ordini di borsa relativi alle singole operazioni costituiscono solo un momento esecutivo del precedente negozio (Tribunale Monza, 27 luglio 2004).

### **IL CASO.it**

La mancata stipulazione del contratto quadro tra l' intermediario finanziario autorizzato e il cliente, che rappresenta un necessario presupposto dei successivi contratti esecutivi di mandato, determina poi in via consequenziale la nullità dell' ordine di acquisto conferito nel corso del rapporto (*"Posto che il vincolo legale della forma scritta stabilito dall' art. 23 d. lgs. 58/98 riguarda solamente il c.d. "contratto quadro" per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini relativi a*

*strumenti finanziari e non anche i singoli ordini di compravendita impartiti dall'investitore, l'omessa sottoscrizione del primo alla data di esecuzione dell'ordine di acquisto determina la nullità dell'ordine medesimo"* Tribunale Catania 3.12.2005).

### **IL CASO.it**

Non giova a sanare l'iniziale nullità il fatto che l'ordine sia stato conferito per iscritto da uno dei clienti (doc. 2 di parte convenuta), dal momento che l'ordinativo non ha il contenuto del contratto quadro pretermesso, ma si limita a disporre l'acquisto dei valori mobiliari in questione.

Asserisce l'istituto di credito convenuto che le contitolari del dossier titoli, dopo aver impartito l'ordine e ricevuto comunicazione dell'avvenuta esecuzione del mandato, non solo nulla obiettarono in merito all'operazione effettuata, ma soprattutto incassarono regolarmente le cedole relative all'investimento (doc. 7 e 8).

Un simile atteggiamento non può tuttavia riverberarsi sulla validità del negozio.

Esso infatti non può certo valere a convalidare il contratto nullo, stante il tassativo divieto posto in questo senso dall'art. 1423 c.c..

Né è possibile parlare di ratifica ai sensi dell'art. 1399 c.c., in quanto nel caso in esame non si tratta di un contratto di vendita concluso da un rappresentante senza potere in nome altrui a cui abbia fatto seguito l'approvazione dell'interessato, ma di un contratto di vendita di titoli in contropartita diretta concluso senza il precedente perfezionamento del necessario contratto quadro.

### **IL CASO.it**

Nessun valore riveste poi il comportamento successivamente tenuto dalle parti, malgrado le stesse abbiano dato spontanea esecuzione al negozio, in quanto un simile contegno non può valere a superare l'originaria invalidità (*"L'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità; tale nullità, pertanto, nel giudizio in cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto contratto, deve essere rilevata, anche d'ufficio e contro la volontà delle parti, dal giudice, nel*

*Grone.*

suo potere-dovere di accertare, indipendentemente dall'attività delle parti, l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell'attore" Cass. 5.6.2003 n. 8993; nello stesso senso id. 24.12.1994 n. 11156).

### IL CASO.it

Infine va escluso che la condotta tenuta dalle parti sia valsa a convertire il contratto nullo o abbia comportato la rinnovazione del negozio con effetti costitutivi; invero perché ciò avvenga il nuovo contratto deve essere sottratto all'influenza della preesistente azione antiggiuridica, mentre nel caso in esame il comportamento concludente delle parti non vale comunque a superare il difetto originario di un "master agreement" fra le parti.

Dall'accertamento dell'invalidità dell'ordine di acquisto di obbligazioni della Provincia di Buenos Aires in data 26.4.2000 in conseguenza della mancanza del relativo contratto quadro deriva il venir meno di ogni suo effetto.

Di conseguenza, preso atto sulla base della documentazione versata in atti da entrambe le parti che l'esborso sostenuto dalle cointestatari del dossier per l'operazione in questione fu pari a complessivi € 31.077,12 e che le stesse percepirono nel corso del rapporto cedole per complessivi € 3.256,16 (circostanza allegata dalla compagine convenuta in comparsa di costituzione, non specificamente contestata dalla controparte e comunque suffragata dai documenti 7 e 8 prodotti dalla Cassa di Risparmio s.p.a.), l'odierna compagine convenuta è obbligata a corrispondere a , previa restituzione dei titoli *de quibus* e detratto l'importo delle cedole percepite in base al principio della *compensatio lucri cum damno*, la somma di € 27.820,96, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

La presente sentenza è immediatamente esecutiva fra le parti, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

### IL CASO.it

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ragione della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta in ambito istruttorio.

*di Forlì*

*di Forlì*

## P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da  
 nei confronti della Cassa di Risparmio s.p.a., con sede  
 in , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, mediante atto di  
 citazione notificato in data 25.10.2007, ogni ulteriore domanda e/o eccezione  
 disattesa, così provvede:

- dichiara l'invalidità dell'ordine di acquisto di obbligazioni della Provincia di  
 Buenos Aires concluso in data 26.4.2000 in conseguenza della mancanza del  
 relativo contratto quadro;

- condanna Cassa di Risparmio s.p.a., in persona del legale  
 rappresentante *pro tempore*, previa restituzione dei titoli *de quibus*, al pagamento  
 in favore di della somma di € 27.820,96, oltre a interessi legali  
 dalla domanda giudiziale al saldo; **IL CASO.it**

- condanna Cassa di Risparmio s.p.a., in persona del legale  
 rappresentante *pro tempore*, all'integrale refusione in favore di  
 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.544, di cui € 348 per  
 anticipazioni, € 1.001 per diritti e € 1.195 per onorari, oltre a spese generali,  
 I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art.  
 282 c.p.c..

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio di questo Tribunale tenutasi il  
 giorno 17 febbraio 2009.

Il Presidente estensore

*Alberto Ferr...*

TRIBUNALE DI FORLÌ	
Depositato in cancelleria	
addl	- 3 MAR. 2009
Il Cancelliere	

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
 Dott. Rita Spada